

necessità dell'offerta e della richiesta, è cosa utile al lavoratore, che trova costante occupazione e conveniente salario, all'imprenditore, che può trovare la mano d'opera più adatta, e alla economia nazionale, che vede aumentata la produzione della sua ricchezza. Se però il lavoratore colloca l'opera sua all'estero, i vantaggi sono minori che non se la impiega all'interno. Anche se si ritenga che il bilancio dei beni e dei mali dell'emigrazione italiana all'estero si sia saldato finora in attivo, certo nel suo passivo figura — per non parlare che dell'aspetto economico della questione — la forte perdita di produzione di cui si avvantaggiano invece i paesi stranieri, perdita non compensata dai risparmi che gli emigranti mandano in patria. Questo danno, ed altri d'indole demografica e morale, si trovano, in gran parte, eliminati nella migrazione interna (2); e non può escludersi quindi che forse questa possa divenire un utile surrogato ad una parte dell'attuale emigrazione all'estero.

2. Da ciò risulta l'importanza che possono assumere speciali uffici di collocamento, i quali facilitino la distribuzione della mano d'opera secondo le varie necessità. Ma dopo i copiosi dati di fatto e le larghe considerazioni della pregevolissima relazione ministeriale, è superfluo intrattenerci ancora su tale argomento, come pure sulla opportunità di limitare la funzione degli uffici di collocamento all'agricoltura e ai lavori pubblici, essendo nelle altre industrie meno grave e meno impellente il bisogno.

Ci sembra conveniente invece valutare la portata dell'azione dello Stato in questa materia; poichè i seguaci di tendenze economiche libériste potranno obiettare che con ciò lo Stato si assume una nuova funzione e viene a ingerirsi in rapporti privati.

Certamente non vogliamo qui entrare in una discussione teorica; ma osserviamo soltanto che questa nuova funzione rientra precisamente nel concetto dello Stato moderno. Si tratta di uno scopo di protezione sociale, ossia della difesa di esseri deboli da inganni e da soprusi di me-

---

(2) A questo fine è stato infatti istituito, con DD. LL. 4 marzo 1926 n. 440 e 28 novembre 1928, n. 2874, un Comitato permanente per le migrazioni interne. (*Nota aggiunta*).